

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo DE VITO e della società US AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO DE VITO, Direttore Responsabile della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, per aver violato:

- l'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 91, comma 1 delle NOIF, per non aver assicurato al sig. Antonio RICCIO, tesserato della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento;

- l'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per aver consentito al sig. Vincenzo VITO, soggetto non tesserato, di svolgere per proprio conto e nell'interesse della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, le funzioni di Dirigente Responsabile di fatto del Settore giovanile della società;

US AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma, 2 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo DE VITO e dal Sig. Massimiliano Taccone in qualità di legale rappresentante della società US AVELLINO 1912 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo DE VITO e di € 13.500,00 (€ tredicimilacinquecento/00) di ammenda per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio